

La Croce Rossa e Il Diritto Internazionale Umanitario



Mauro Cacciola
Istruttore Nazionale D.I.U.



Croce Rossa Italiana

Programma


- **LE ORIGINI del D.I.U**
- **IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANO**
- **EMBLEMA**



Croce Rossa e Diritto Internazionale Umanitario



1859
Battaglia di Solferino



1864
I Convenzione di Ginevra

Croce Rossa

DIU




Croce Rossa Italiana

I Convenzione di Ginevra, 1864

Consiglio Federale Svizzero convoca conferenza diplomatica

22 Agosto 1864

Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna



Croce Rossa Italiana

DIU

Branca del Diritto Interna

- Scopo: rendere meno d
conseguenze della guer
- limita il diritto delle
scegliere i metodi e i m



Diritti Umani e DIU

DIRITTI UMANI

- Applicabili in tempo di PACE
- Applicabili tra Stati e i propri cittadini

**Diffusione DIU, formazione,
misure preventive**

DIU

- Applicabile in tempo di GUERRA
- Applicabile tra le parti in conflitto

DIRITTI INDEROGABILI



“NOCCIOLO DURO”

Diritti Umani: derogabili in occasioni di grave pericolo pubblico

**ECCEZIONE: Diritti fondamentali
INDEROGABILI**

- **diritto alla VITA**
- **divieto della TORTURA, pene e trattamenti inumani**
- **divieto di SCHIAVITU'**
- **principio della LEGALITA' e non retroattività della legge**



**ANCHE IN
CASO DI
CONFLITTO**




DIU: IUS IN BELLO

=diritto nella guerra

IUS IN BELLO
**Legittimità della condotta
della guerra**

IUS AD BELLUM =
Diritto alla guerra

- Legittimità dell'uso della forza armata
- Disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite 1945



IUS AD BELLUM



Croce Rossa Italiana

1949 Le Quattro Convenzioni di Ginevra

I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna.

II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare.

III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI



Croce Rossa Italiana

Art. 3 Comune alle 4 Convenzioni

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

- 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.**



Art. 3 Comune alle 4 Convenzioni

A questo scopo, sono e rimangono VIETATE, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;**
- b) la cattura di ostaggi;**
- c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;**
- d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.**



Art. 3 Comune alle 4 Convenzioni

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Protocolli Aggiuntivi

- I P.A. relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 1977
- II P.A. relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, 1977
- III P.A. relativo all'adozione di un emblema distintivo aggiuntivo, 2005


PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

Distinzione



“[...] le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, **distinzione tra la popolazione civile e i combattenti**, nonché tra i **beni di carattere civile** e gli **obiettivi militari** e, di conseguenza, dirigere le operazioni solo contro obiettivi militari.”

art. 48 Prot I 1977, art.13 Prot II 1977

**Combattenti e
obiettivi militari**




**Popolazione civile e beni
di carattere civile**



Croce Rossa Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

Proporzionalità



DANNI COLLATERALI
Popolazione civile
e beni di carattere civile


VANTAGGI MILITARI
Concreti e diretti
previsti

Emblemi

Scopo protettivo




Scopo distintivo




Croce Rossa Italiana

Emblemi: storia



1864 I Convenzione di Ginevra



**1876 utilizzo da parte dell'Impero Ottomano
Dichiarazione unilaterale**



**1929 riconoscimento nelle
Convenzioni, ribadito nel 1949
Rifiuto altre proposte**

**1980 Rinuncia da parte della
Repubblica Islamica dell'Iran
NON PIU' UTILIZZATO**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!

Contatti:

maurocacciola@outlook.com